



SETTORE

IVA

LO SPLIT PAYMENT E I PRIMI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

RIFERIMENTI

- Art. 17-ter, DPR n. 633/72
- Art. 1, comma 632, Legge n. 190/2014

IN SINTESI

Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. "split payment" in base al quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente pubblico destinatario della fattura.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate, nel corso dei consueti incontri di inizio anno, ha chiarito che:

- in fattura va evidenziata l'IVA (dovuta dall'Ente pubblico) e la specifica annotazione "scissione dei pagamenti";
- tale metodo non interessa le operazioni per le quali il cedente / prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, beni usati) che non prevede l'indicazione separata in fattura dell'IVA;
- in presenza di fatture irregolari (con IVA esposta inferiore a quella dovuta) spetta all'Ente pubblico regolarizzare la violazione;
- lo split payment non interessa i lavoratori autonomi che subiscono la ritenuta a titolo d'acconto.

SERVIZI COLLEGATI

Settimana
Professionale

SCHEDA OPERATIVA



Come noto l'art. 1, comma 629, lett. b), Finanziaria 2015 ha introdotto un innovativo metodo di versamento dell'IVA, c.d. "split payment", per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Enti pubblici che "**non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto**".

In particolare, il nuovo art. 17-ter, DPR n. 633/72, prevede che tali soggetti sono tenuti "*in ogni caso*" a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario e non al fornitore (cedente / prestatore), entro termini e con modalità che saranno stabiliti da un apposito Decreto.

NB Recentemente il MEF, con il Comunicato stampa 9.1.2015, n. 7, anticipando il contenuto del citato DM attuativo, ha fornito le prime precisazioni con riguardo all'applicazione del metodo in esame (Informativa SEAC 12.1.2015, n. 8).

Come evidenziato nella Relazione accompagnatoria al ddl della Finanziaria 2015 il nuovo art. 17-ter "attua una peculiare tipologia di «split payment» in base al quale ... [viene] **accreditato al fornitore ... il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura**. Tale imposta ... [viene] sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario".

Nel corso dei consueti incontri di inizio anno, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni specifici chiarimenti, di seguito illustrati, sull'applicazione dello split payment.

CONTENUTO DELLA FATTURA EMESSA DAL CEDENTE / PRESTATORE

Con riguardo al contenuto della fattura emessa dal cedente / prestatore, l'Agenzia specifica che, oltre agli elementi prescritti dall'art. 21, DPR n. 633/72, tra cui in particolare "**I'evidenziazione dell'imposta**", va riportata la dicitura "**scissione dei pagamenti**".

Si ritiene che, per consentire al cedente / prestatore la corretta contabilizzazione dell'operazione (il credito v/clienti deve corrispondere al totale fattura al netto dell'IVA a debito che non sarà incassata), sia possibile riportare "in diminuzione" l'importo dell'imposta a carico dell'Ente pubblico. Inoltre, come desumibile dal citato Comunicato stampa poiché l'esigibilità dell'IVA è legata al comportamento dell'Ente, non dovrebbe essere necessario indicare in fattura che trattasi di operazione con "*IVA ad esigibilità differita*".

Esempio



La Alfa srl (soggetto mensile) deve fatturare una cessione nei confronti del Comune di Verona (imponibile € 40.000).

Nella fattura, emessa in data 30.1.2015, oltre a riportare l'IVA addebitata al cliente, va indicato che trattasi di un'operazione con "scissione dei pagamenti".

ALFA SRL	Spett.le COMUNE DI VERONA
Fattura n. 9 del 30.1.2015	
....	
Imponibile	
€ 40.000,00	
IVA 22%	
€ 8.800,00	
Totale fattura	
€ 48.800,00	
IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	
€ 8.800,00 -	
Netto da pagare	
€ 40.000,00	
<i>Operazione con "scissione dei pagamenti"</i>	

L'IVA a debito non dovrà essere considerata dalla società in sede di determinazione del saldo della liquidazione periodica IVA. All'atto del pagamento il Comune verserà alla società soltanto l'ammontare dell'imponibile (€ 40.000).

OPERAZIONI SOGGETTE A RITENUTA ALLA FONTE

Ai sensi del citato art. 17-ter, sono **escluse** dall'applicazione del metodo in esame le operazioni:

- in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di **debitore d'imposta**. Lo split payment non può essere quindi applicato per gli acquisti di beni / prestazioni di servizi **soggetti a reverse charge**;
- da parte dei **lavoratori autonomi** che prestano servizi **assoggettati a ritenuta alla fonte "a titolo d'imposta sul reddito"**. In merito a tale aspetto l'Agenzia ha chiarito che tale espressione fa riferimento anche ai soggetti che subiscono la **ritenuta alla fonte a titolo d'acconto**. Di conseguenza è possibile affermare che i **lavoratori autonomi non sono interessati** dallo split payment.

OPERAZIONI SOGGETTE A REGIMI SPECIALI IVA

L'Agenzia delle Entrate precisa che il metodo in esame **non interessa anche le operazioni** per le quali il cedente / prestatore applica un **regime speciale IVA** (ad esempio, regime del margine beni usati, agenzie di viaggio).

Tale esclusione si desume indirettamente dal testo del citato art. 17-ter che, come accennato, prevede l'obbligo in capo all'Ente destinatario della fattura di versare l'IVA allo stesso addebitata.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate sottolinea che lo split payment *"non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie"*.

La **mancata indicazione** dell'IVA, a seguito dell'applicazione di un regime speciale, determina infatti l'**impossibilità** per l'Ente pubblico di trattenere l'imposta dovuta.

REGOLARIZZAZIONE FATTURE IRREGOLARI

Come noto, l'art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97 prevede, in presenza di fatture omesse / irregolari, la possibilità per l'acquirente / committente di regolarizzare l'operazione con le seguenti modalità:

- se **non ha ricevuto la fattura** entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, **presentando un'autofattura** (in duplice esemplare) al competente Ufficio entro il 30° giorno successivo, previo pagamento dell'imposta;
- se **ha ricevuto una fattura irregolare, presentando un documento integrativo** (in duplice esemplare) al competente Ufficio, entro il 30° giorno successivo a quello di registrazione, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

L'Agenzia precisa che qualora l'Ente pubblico riceva una fattura con indicazione di un'**IVA inferiore** a quella dovuta, per acquisti di beni e servizi **effettuati "nell'esercizio di imprese, arti o professioni"**:

- fermo restando che l'IVA **evidenziata in fattura** va versata dall'Ente *"secondo le regole proprie dello split payment"*;
- l'IVA relativa alla regolarizzazione dovrà essere versata con la modalità di cui al citato art. 6, comma 8, sopra descritta. ■

**IL RIMBORSO/COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA 2014**

Trento, 10 Febbraio 2015
Inizio ore 10.00 – Termine ore 13.00
c/o Centro Formazione SEAC Cefor srl
Via Solteri, 56
Relatore: Dott.ssa Carla PAPPALARDO

**Disponibile anche in
VIDEOCONFERENZA**

RIPRODUZIONE VIETATA